



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La **Corte di Appello**, Sezione unica penale, in persona dei signori magistrati:

Dott. Andrea Odoardo Comez - Presidente  
Dott.ssa Alessandra Burra - Consigliere  
Dott.ssa Angela Feletto - Consigliere rel.

all'esito dell'udienza del 6.4.2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

, nato a Grozny (Federazione Russa) il , elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Ornella Fiore del foro di Torino, dalla stessa difeso, libero, assente

**IMPUTATO**

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 495 c.p., perché richiestone da personale di PS dell'Ufficio Stranieri presso la Questura di Udine, in sede di presentazione dell'istanza per il permesso di soggiorno, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendeva false dichiarazioni inerenti il luogo di abitazione e precisamente:

in data 12.10.2017 nella compilazione del modello 308 dichiarava falsamente al predetto pubblico ufficiale di vivere ad Udine, ;

nell'occasione sempre nella data 12.10.2017 allegava:

copia di ricevuta di un versamento di un bollettino postale della soma di 42,22 euro sul conto corrente n. 67422808 intestato al ministero economia e Finanze con causale Titolo di viaggio nel quale riportava il medesimo indirizzo di Udine ;

un'autocertificazione nella quale dichiarava di vivere ad Udine;

una comunicazione di cessione di fabbricato da cui apparentemente risultava che  
aveva ceduto in uso al medesimo un appartamento ubicato in Udine ;



# PDF Eraser Free

in data 8.1.2018 in sede di procedere all'esecuzione dei rilievi antropometrici dichiarava di abitare a Udine presso

In Udine il 12.10.2017 e 8.1.2018

\*\*\*

**APPELLANTE:** difensore di fiducia dell'imputato;

**avverso** la sentenza n. 2493 del 18.12.2019 emessa dal Tribunale di Udine in composizione monocratica che, visti gli artt. 533, 535 c.p.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, oltre alla rifusione delle spese di lite, con concessione dei doppi benefici di legge.

**Conclusioni del Pubblico Ministero:**

conferma della sentenza appellata.

**Conclusioni dell'imputato:**

in riforma della sentenza appellata, chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, attesa l'esistenza della causa di giustificazione dell'art. 51 c.p.; in subordine chiede una congrua riduzione della pena inflitta, anche ex art. 81 cpv. c.p.

## Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 18.12.2019, depositata il 9.1.2020, il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria residenza/domicilio (495 c.p.), perché, in plurime dichiarazioni rese presso la Questura di Udine, a cui si rivolgeva per il rilascio del permesso di soggiorno, indicava di essere domiciliato in a Udine, fatto risultato non vero.

Le prove della colpevolezza dell'imputato, indicate nella sentenza appellata, sono le dichiarazioni redatte personalmente (o dettate al p.u.) dall'imputato in Questura il 12.10.2017 e l'8.1.2018, in cui attestava di essere domiciliato a Udine presso l'abitazione della cittadina marocchina (cfr. doc. dep. ud. 13.11.2019), e gli accertamenti successivi che accertavano che mai la signora aveva offerto ospitalità al

Ritenuto il fatto rientrante nell'ipotesi criminosa contestata (495 c.p.) la pena è stata così stabilita:

ritenute le varie dichiarazioni inveritiere unite dal vincolo della continuazione,

pena base 1 anno di reclusione,

ridotta ex art. 62 bis c.p. tenuto conto dell'incensuratezza e della limitata gravità dei fatti-reati contestati a 8 mesi di reclusione,

# PDF Eraser Free

aumentata alla pena finale di 10 mesi di reclusione tenuto conto della continuazione con la falsa dichiarazione resa l'8.1.2018.

All'imputato sono stati riconosciuti i benefici della non menzione nel casellario e della sospensione condizionale della pena.

**2.** Ha proposto tempestivo appello il difensore dell'imputato formulando i seguenti motivi di impugnazione.

**2.1.** Col primo motivo di appello la difesa dell'imputato reitera la tesi difensiva dell'assenza di dolo trattandosi di comportamento scriminato ex art. 51 c.p.

**2.2.** Col secondo motivo di appello, la difesa dell'imputato contesta l'eccessività della pena inflitta, anche quale aumento ex art. 495 c.p., tenuto conto dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, in particolare valorizzando la circostanza che l'imputato, per le traversie giudiziarie patite, non riusciva ad ottenere un domicilio stabile, e il fatto che si è visto costretto a indicare un domicilio per ottenere la protezione, anche se ciò non era necessario.

**3.** Dopo la notifica della citazione in appello (ricevuta regolarmente dall'imputato presso il domicilio eletto), la difesa ha formulato richiesta di discussione orale.

All'udienza del 6.4.2023, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in aula alle parti.

## Ragioni della decisione

**1.** Va preliminarmente preso atto che la falsità della dichiarazione non è in contestazione, quindi sussiste l'elemento oggettivo del reato contestato.

Ciò che si contesta nel caso in esame è la sussistenza dell'elemento soggettivo: avrebbe dichiarato consapevolmente il falso in ordine al proprio domicilio ai pubblici ufficiali della Questura di Udine, in due occasioni, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a fini umanitari, diritto già riconosciuto agli dall'autorità giudiziaria all'esito di una tortuosa controversia avanti il Tribunale di Torino.

Vale ricordare gli elementi costitutivi della scriminante invocata dell'art. 51 c.p.

Per spiegare la *ratio* del tradizionale principio *qui jure utitur neminem laedit* si è soliti invocare una ragione logica e una sostanziale: da un lato, sarebbe logicamente contraddittorio che, all'interno di un medesimo ordinamento, una condotta risulti ad un tempo autorizzata e punita; dall'altro, lo stesso riconoscimento del diritto presuppone che l'interesse di colui che lo esercita debba prevalere sugli altri interessi confliggenti.

Nel caso in esame l'appellante sostiene che, dato che era già riconosciuto al il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno a scopo di protezione sussidiaria, l'aver mentito sulla propria residenza/domicilio sarebbe scriminato perché ritenuto obbligatorio, sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi pubblici ufficiali della Questura di Udine.

# PDF Eraser Free

La tesi, su cui si è già confrontato il primo giudice, non è accoglibile.

È vero che \_\_\_\_\_ aveva il diritto soggettivo di ottenere il permesso di soggiorno a scopo di protezione sussidiaria, ed è vero che hanno errato i pubblici ufficiali nel richiederli di dichiarare un domicilio quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno, ma \_\_\_\_\_ non aveva il diritto di compiere un reato (false dichiarazioni) per esercitarlo.

La scriminante in parola, inoltre, per interpretazione costante, non ammette l'esercizio putativo (peraltro nemmeno invocato nel caso di specie): non è invocabile la norma dell'art. 51 c.p. nel caso di supposizione erronea di esercitare un diritto, in base all'argomentazione che l'errore di valutazione si traduce in errore di diritto inescusabile.

2. La Corte ritiene invece riconoscibile nel caso di specie la causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p. in via putativa ex art. 59 c.p.

È necessario ripercorrere, per sommi capi, la vicenda umana e giudiziaria che l'imputato ha affrontato per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno.

Il 13.4.2015 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia riconosceva a \_\_\_\_\_ la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.lgs. 251/2007, ritenendo che lo stesso fosse esposto a rischio di tortura e di trattamenti disumani o degradanti in caso di rimpatrio (doc. 3 difesa dep. ud. 15.11.2019).

Il 13.4.2016 la Commissione Nazionale per il diritto di asilo revocava la predetta protezione ex art. 18 comma 1 lettera a) e 16 comma 1 lettera d) del medesimo D.lgs. 251/2007 ritenendo *'un pericolo per la sicurezza della Stato'*.

La revoca della protezione si basava sulla nota della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione del 5.4.2016 secondo cui l'imputato era stato attenzionato nell'ambito dell'associazionismo islamico radicale in Italia.

Alla revoca della protezione seguiva il decreto di espulsione del Prefetto di Roma.

In assenza di provvedere all'allontanamento immediato, su ordine della Questura di Roma \_\_\_\_\_ veniva trattenuto presso il Centro di Identificazione ed Espulsione "Brunelleschi" di Torino (doc. 5-6 difesa).

\_\_\_\_\_ presentava ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo con richiesta di applicazione di misure provvisorie ex art. 39 Regolamento della Corte per violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati.

Il 2.6.2016 la CEDU accoglieva il ricorso di \_\_\_\_\_.

Il 10.6.2016 l'imputato presentava ricorso avanti il Tribunale di Torino ex artt. 35 D.lgs. 25/2008 e 19 D.lgs. 150/2011 avverso la revoca della protezione sussidiaria con richiesta di sospensiva del provvedimento.

## PDF Eraser Free

Il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva provvisoriamente la revoca della protezione cautelare e con provvedimento 13.6.2016, accertata l'illegittimità di trattenimento di \_\_\_\_\_ presso il CIE di Torino, ne disponeva l'immediato rilascio.

Il 14.6.2016 all'imputato veniva notificato decreto di applicazione di misure alternative al trattenimento presso il CIE da parte del Questore di Torno ex artt. 14 comma 1 bis TU Immigrazione e 6 comma 5 D lgs. 142/2015 (doc. 8 difesa) in cui si disponeva:

- 1) la consegna del passaporto alla Questura di Udine,
- 2) l'obbligo di dimora presso il proprio domicilio a Udine,
- 3) l'obbligo di presentazione giornaliera in Questura a Udine.

Il provvedimento veniva convalidato dal Tribunale di Torino il 15.6.2016.

L'ordinanza di convalida veniva impugnata dal \_\_\_\_\_ davanti la Corte di cassazione.

Il 19.9.2017 il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso presentato contro la revoca della protezione sussidiaria e revocava le misure alternative al trattenimento presso il CIE.

La privazione del permesso di soggiorno per oltre un anno e mezzo determinava, oltre all'isolamento sociale, la perdita del lavoro da parte dell'odierno imputato e, di conseguenza, la possibilità di permettersi un alloggio stabile in quel di Udine, dove l'imputato ha sicuramente dimorato essendosi regolarmente presentato in Questura per i controlli.

Tale scenario deve essere tenuto in considerazione per comprendere lo stato d'animo di \_\_\_\_\_ quando si è presentato presso la Questura di Udine il 12.10.2017 per chiedere nuovamente il rilascio del permesso della protezione sussidiaria, alla luce della decisione del Tribunale di Torino: pur sussistendo un diritto soggettivo di ottenere la protezione sussidiaria, il suo diritto – per essere esercitato – necessitava del rilascio del permesso di soggiorno da parte della pubblica amministrazione.

In Questura gli veniva detto che, per il rilascio, era necessario indicare uno specifico domicilio, unitamente alla dichiarazione di ospitalità della persona che glielo aveva fornito (circostanza confermata dal Comm. \_\_\_\_\_ e dal Sovr. \_\_\_\_\_ della Questura di Udine, sentiti come testimoni).

In realtà le indicazioni richieste ex art. 6, 7 e 8 TU Immigrazione non si applicano alla protezione internazionale, che non prevedono l'indicazione di un domicilio per il rilascio del titolo di soggiorno.

Il luogo di "dimora del richiedente" ex art. 6 comma 1 D.lgs. 286/1998, così come interpretato dalla giurisprudenza in materia, non consiste infatti nella *disponibilità di un alloggio*, ma di trovarsi *nella situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune* (cfr. Ordinanza Trib. Trieste, sez. specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale 3.10.2018), pertanto \_\_\_\_\_ non aveva l'obbligo di dichiarare dove dimorasse abitualmente per ottenere il permesso di soggiorno.

## PDF Eraser Free

Come stabilito dalle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, prevedere la necessità di disporre di un domicilio per l'ottenimento del permesso di soggiorno per fini umanitari si porrebbe in contrasto con la finalità di tutela massima riconosciuta ai richiedenti asilo (cfr. ordinanza Trib. Trieste 3.10.2018 e ord. Trib. Milano 21.8.2019).

Solo l'art. 11 comma 2 TU Immigrazione stabilisce che il richiedente protezione internazionale debba informare l'autorità competente di ogni mutamento di residenza o di domicilio.

Ciò premesso, quando l'imputato si è presentato presso la Questura di Udine per rinnovare la richiesta di protezione internazionale – diritto già riconosciutogli in sede giurisdizionale – doveva solo indicare il Comune di Udine quale luogo di dimora abituale, come dallo stesso sostenuto nell'autocertificazione sottoscritta il 12.10.2017 (doc. 1 difesa), affermazione suffragata dai seguenti elementi:

- fino al 19.9.2017 era sottoposto all'obbligo di dimora all'interno del Comune di Udine quale misura alternativa al trattenimento presso il CIE, disposta il 14.6.2016;

- \_\_\_\_\_ pur negando di aver mai ospitato \_\_\_\_\_, ha riferito di aver visto l'imputato all'interno del suo palazzo, sulle scale o nell'androne, senza poter specificare l'appartamento in cui vivesse.

Risulta quindi che l'imputato, pur avendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, e pur non dovendo indicare un domicilio specifico, ha ritenuto doveroso – secondo le erronee informazioni fornite dagli agenti della Questura di Udine - indicare un qualsivoglia domicilio a Udine, al fine di ottenere il titolo di soggiorno che gli era già stato riconosciuto in sede giurisdizionale.

L'imputato ha creduto di essere costretto a dichiarare il falso (un domicilio stabile che in realtà non aveva) per salvare se stesso da un danno grave alla persona (il rimpatrio, che lo esponeva a rischi concreti per la sua incolumità, come accertato dalla CEDU e dal Tribunale di Torino).

\_\_\_\_\_ va pertanto assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto è scriminato ex artt. 54 e 59 c.p.

\*\*\*

Il deposito dei motivi viene riservato in sessanta giorni tenuto conto dell'organizzazione del ruolo.

**PQM**

La Corte d'appello di Trieste, sezione penale,

Visto l'art. 605 c.p.p.

**in parziale riforma**

della sentenza del Tribunale di Udine del 18.12.2019, appellata da

# PDF Eraser Free

**assolve**


l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.


Il Presidente

dott. Andrea Odoardo Comez



Il Consigliere est.

dott.ssa Angela Falsetto



3/5/23  
D. FUSINI  
108

# PDF Eraser Free



# PDF Eraser Free

Peer U

---

# PDF Eraser Free